

Pubblicato il 03/08/2017

N. 04014/2017 REG.PROV.CAU.

N. 06562/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6562 del 2017, proposto da:

.... S.A.S di, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

contro

Agenzia

Direzione, Agenzia

..... di 1 non costituiti in giudizio;

..... Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Roma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Cavour N. 19; S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati,, con domicilio eletto presso lo studio in Napoli, via

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dell'8 maggio 2017 dell'..... con il quale è stata revocata la licenza la vendita dei carburanti già in capo alla S.a.s. ed oggi riconosciuta in favore della

di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito al suddetto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio diSrl e di S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 il cons.e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'impugnato provvedimento appare reggersi su congruenti presupposti giacché, ai fini del rilascio e del mantenimento della licenza per distribuzione carburanti, occorre – come ammesso dalla stessa ricorrente al punto 25 del ricorso - la “disponibilità di una struttura idonea alla vendita ed alla conservazione dei carburanti”: condizione questa che, indipendentemente dalle vicende civilistiche pendenti tra la (titolare di autorizzazione impianto di distribuzione prodotto petroliferi concesso in comodato d'uso alla s.a.s.) e las.a.s. (intestataria della licenza revocata dall'Agenzia), allo stato difetta in capo alla ricorrente a seguito del diritto di risoluzione del contratto esercitato dalla comunicato

con nota del 5.5.2017 all'....., e del successivo contratto di utilizzazione del medesimo punto vendita stipulato da con la società

Ritenuto che tali circostanze rendono allo stato dei fatti non suscettiva di apprezzamento positivo l'istanza cautelare e di conseguenza poste a carico della parte ricorrente le spese del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge la suindicata domanda cautelare.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cautelare che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00 in favore di ed € 1.000,00 in favore di S.p.A.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

....., Presidente

....., Consigliere, Estensore

....., Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO